



Del. n. 203/2020/PRSE

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 17 settembre 2020, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di **Mozzagrogn** (CH), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 10 agosto 2016, n. 75 recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018”*;

vista la deliberazione del 27 settembre 2019, n. 114/2019/INPR, con la quale la sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020;

vista la deliberazione n. 14/2020/INPR, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *“Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020”*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6;

esaminata la relazione e il questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018, del Comune di Mozzagrogna (CH) - comune di 2417 abitanti - acquisito mediante il sistema applicativo Con.TE., in data 24 gennaio 2020, prot. n. 534;

vista l'ordinanza del 14 settembre 2020, n. 36/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Giovanni GUIDA;

FATTO E DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il *“bene pubblico”* bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n.

192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. spec. Comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2018 del Comune di Mozzagrogna, l'Organo di revisione, nell'apposita relazione, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità; il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sulla gestione di parte corrente, sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, sulla gestione della liquidità, nonché, sull'evoluzione del risultato di amministrazione, la gestione di fondi e sull'implementazione del nuovo sistema contabile armonizzato.

3. Nell'esercizio 2018 l'Ente ha conseguito un avanzo di amministrazione pari a euro 73.765,73 scomposto come riportato nella tabella che segue:

	2018
	euro
AVANZO (+)/DISAVANZO (-) CONTABILE	73.765,73
PARTE ACCANTONATA	37.601,95
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	37.101,95
<i>contenziosi</i>	500,00
PARTE VINCOLATA	5.500,00
<i>di cui Vincoli derivanti da legge e principi contabili</i>	1.000,00
<i>Vincoli per trasferimenti</i>	4.500,00
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	-
PARTE DISPONIBILE	30.663,78

Dall'analisi della documentazione istruttoria emerge una discrasia tra le voci utilizzate per la scomposizione del risultato di amministrazione evidenziate nel questionario al rendiconto

2018 e le voci specificate nella deliberazione di approvazione del rendiconto 2018, n. 11 del 21 maggio 2019 e nel sistema Bdap.

3.1. Questa Sezione ritiene opportuno evidenziare all'Amministrazione e all'Organo di revisione la doverosità, nell'ambito degli adempimenti di rispettiva competenza, di assicurare una maggiore attenzione nella compilazione della documentazione trasmessa a questa Corte e nella pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ente.

3.2. Per quanto riguarda il FCDE, pari a euro 37.101,95, dalla documentazione agli atti non emergono i criteri di determinazione in concreto adottati dall'Ente.

Tenendo conto dell'ammontare dei residui attivi mantenuti (cfr. *infra*) e della non eccessiva risaleza degli stessi, pur essendo esigua, in termini assoluti, la somma stanziata per il predetto fondo, riservandosi un più specifico approfondimento in sede di esame del rendiconto 2019, ci si limita, in questa sede, a ricordare, sul piano generale, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che l'art. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del dl. 102 del 31 agosto 2013, prevede che la disciplina dell'armonizzazione contabile impone, in sede di rendiconto, l'obbligo di accantonare, nell'avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Tale obbligo impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita da una percentuale dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito. La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di "*un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili*".

Si richiama, pertanto, il Comune di Mozzagrogna alla necessità di porre in essere, in chiave prospettica, sempre un attento monitoraggio dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione, da un lato risulta funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile, e dall'altra si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Inoltre, ciò posto, si rinnova l'invito a prestare una particolare cautela nel procedere al calcolo dell'accantonamento a titolo di FCDE, rammentando che il metodo cd. semplificato potrà essere utilizzato solo fino all'esercizio 2018 e che, in ogni caso, l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

4. All'esito dell'istruttoria svolta si osserva che l'Ente consegue nel 2018 un saldo di parte corrente negativo e pari a euro 151.065,74.

Anche l'equilibrio di parte capitale risulta negativo così come l'equilibrio finale.

4.1. Questa Sezione ricorda che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

Per quanto sopra esposto l'Ente è tenuto ad adottare misure correttive volte ad assicurare e mantenere, nella gestione, l'equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio, anche provvedendo ad una revisione e riduzione della spesa corrente e l'Organo di revisione del Comune a vigilare sul mantenimento di tale equilibrio.

5. Non presenta criticità la gestione della liquidità. Il Comune di Mozzagrogna ha un fondo cassa pari a euro 718.23,64 e non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

6. A chiusura dell'esercizio 2018 il Comune di Mozzagrogna, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

residui al 31 dicembre	2018
Totale residui attivi	€ 377.195,00
Totale residui passivi	€ 832.032,18

6.1. Si rileva un volume non esiguo di residui attivi e di residui passivi, con una eccedenza dei secondi sui primi e una scarsa capacità di riscossione dell'evasione tributaria.

Questa Sezione ricorda che un'attenta e continua analisi dei residui, sia attivi che passivi, è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie dell'Ente, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come, peraltro, previsto nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una stabilizzazione.

Si ricorda, altresì, che un costante monitoraggio dei residui attivi consente all'Amministrazione di effettuare una corretta e consapevole determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui determinazione non può prescindere, difatti, da una puntuale ricognizione dei residui attivi stessi e che un'attenta ricognizione dei residui attivi va, altresì, coordinata con un costante monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate, tenendo anche presente che la quantificazione, a consuntivo, del FCDE (calcolato con il metodo ordinario) avviene in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi.

7. In merito al rispetto del limite d'indebitamento, il dato rilevato nel questionario al rendiconto 2018 -6,44%- mostra che l'Ente ha rispettato il suddetto limite per l'annualità in esame.

È emersa, tuttavia, una discrasia tra la percentuale d'indebitamento riportata nel questionario al rendiconto in esame e quella evidenziata nella relativa Relazione dell'Organo di revisione.

7.1. Si richiama quanto sopra rilevato in merito alla doverosità da parte dell'Amministrazione e dell'Organo di revisione, nell'ambito degli adempimenti di rispettiva competenza, di assicurare una maggiore attenzione nella compilazione della documentazione trasmessa a questa Corte e nella pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ente.

8. In merito agli organismi partecipati, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica- TUSP) il Comune di Mozzagrona, con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 30 dicembre 2019 ha approvato, nei termini di legge, la ricognizione delle partecipate relativa all'anno 2018 ed ha provveduto all'invio della deliberazione a questa Sezione regionale di controllo.

Dalla ricognizione si evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette: S.A.S.I s.r.l. 1,20%, I.S.I s.r.l. 1,20% in liquidazione, Eco.Lan 2,87%, Asmel consortile ARL 0,88%.

10. L'analisi condotta sull'annualità 2018 ha fatto emergere, altresì, le seguenti ulteriori criticità:

- il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate.
- Scarsa efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a verificare sempre la corretta costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, a garantire in chiave prospettica, il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, nonché a porre maggiore attenzione nella gestione nei rapporti con gli OO.PP;
- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Mozzagrogna (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2020.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Lorella GIAMMARIA